



Federazione Gomma Plastica

**Statuto**

**Regolamento**

**Codice Etico**

## Indice

Statuto	pagina	3
Regolamento di attuazione dello Statuto	pagina	20
Codice Etico "di base"	pagina	35

# **STATUTO**

# **TITOLO I**

## **PROFILO ORGANIZZATIVO**

### **Articolo 1 - Vision e mission**

La Federazione Nazionale fra le Industrie della Gomma, Cavi Elettrici ed Affini e delle Industrie Trasformatrici di Materie Plastiche ed Affini - in forma abbreviata Federazione Gomma Plastica - con sede in Milano, Via San Vittore 36, è la Federazione delle imprese che operano nei settori della produzione di manufatti a matrice polimerica, gomma, materie plastiche e affini, così come identificati dai codici Ateco assegnati da Confindustria alla competenza organizzativa e di rappresentanza della stessa.

La Federazione Gomma Plastica è Associato effettivo di Confindustria, secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti.

Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese.

La Federazione Gomma Plastica è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.

Adotta un codice etico di base e orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente statuto.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema realizza la sua mission attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

- a) esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con Confindustria e con le altre componenti del sistema confederale;
- b) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni;
- c) erogare efficienti servizi di rappresentanza e di servizio, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni all'interno del sistema confederale.

A tal fine la Federazione Gomma Plastica è impegnata a:

1. valorizzare ed implementare la propria capacità di rappresentanza di politiche di crescita e sviluppo coerenti con quelli generali del sistema e condivise tra i diversi settori rappresentati;
2. attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
3. erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
4. dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

## **Articolo 2 - Attività istituzionali**

Nel quadro delle attività istituzionali del sistema di cui all'articolo 2 dello statuto confederale ed in raccordo alla propria mission, la Federazione Gomma Plastica persegue i seguenti scopi:

1. rappresentanza, tutela ed assistenza a supporto degli interessi di riferimento sul piano economico, sindacale e legale;
2. ammodernamento e semplificazione del sistema di relazioni industriali, anche come leva di recupero della competitività dei settori rappresentati;
3. stipula di contratti collettivi di lavoro e collaborazione alla risoluzione delle vertenze collettive ed individuali;
4. promozione di una cultura di impresa e di mercato, con particolare attenzione alle politiche specifiche di sviluppo e crescita del settore;
5. supporto all'internazionalizzazione e realizzazione di manifestazioni fieristiche e promozionali in Italia e all'estero;
6. informazione, consulenza ed assistenza in tutti gli ambiti tematici di interesse generale e settoriale, anche attraverso specifici servizi in convenzione e collaborazione con soggetti interni ed esterni al sistema;
7. svolgimento ordinato della vita associativa interna, assicurando puntuale rispetto del presente statuto, aderenza dei comportamenti ai valori del sistema, coerenza con i principi organizzativi di riferimento generale per il sistema confederale;
8. organizzazione e partecipazione a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi di interesse generale o settoriale;
9. promozione e collaborazione per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie.

Su delibera del Consiglio generale ha facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o attività che appaia rispondente e coerente con la propria vision e la propria mission.

La Federazione Gomma Plastica non persegue fini di lucro.

Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

## **TITOLO II SOCI**

### **Articolo 3 - Perimetro della rappresentanza e categorie di soci**

Con riferimento ai settori assegnati alla competenza organizzativa e di rappresentanza della Federazione Gomma Plastica, possono aderire come soci effettivi le Imprese che esercitano la produzione, e/o la commercializzazione, di manufatti a matrice polimerica aventi produzione in Italia, o in altro stato che faccia parte di una delle Aree di libero scambio in Europa, purché costituite sul territorio nazionale in una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale.

Tali imprese devono:

- a) assicurare puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- b) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dalla Federazione Gomma Plastica, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi;
- c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Possono altresì aderire, sempre come soci effettivi, i consorzi di produzione di beni e/o di servizi costituiti dalle imprese di cui ai precedenti commi nonché imprese artigiane e cooperative, in tale secondo caso previo parere favorevole di Confindustria.

Possono inoltre aderire alla Federazione Gomma Plastica, in qualità di soci aggregati altre realtà imprenditoriali, che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi ma presentino elementi di complementarità, strumentalità e raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Federazione.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro delle imprese della Federazione e nell'analogo documento anagrafico tenuto da Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza al sistema confederale.

#### **Articolo 4 - Rapporto associativo**

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dalla Federazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione.

Sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

Il rapporto associativo ha la durata di due anni e si intende tacitamente rinnovato ove non venga data formale disdetta con lettera raccomandata a.r. con preavviso di tre mesi.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

#### **Articolo 5 - Diritti e doveri**

I soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, offerte dalla Federazione Gomma Plastica e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema di Confindustria.

Hanno, inoltre, diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea esercitando l'elettorato attivo e passivo in tutti gli organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo.

Hanno diritto di elettorato attivo negli organi delle articolazioni merceologiche interne.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione alla Federazione Gomma Plastica ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dal regolamento unico per il sistema confederale.

Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, il regolamento di attuazione, il Codice Etico e dei valori associativi nonché tutte le deliberazioni assunte dagli organi associativi.

In particolare, i soci devono:

- a) versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale;
- b) partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- c) non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati dalla Federazione Gomma Plastica ovvero da altra componente del sistema, senza un preventivo coordinamento con la Federazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- d) fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I soci effettivi non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi.

Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

#### **Articolo 6 - Sanzioni**

E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci.

Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Proviviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel regolamento di attuazione del presente statuto.

### **TITOLO III GOVERNANCE**

#### **Articolo 7 - Organi associativi**

Sono organi della Federazione Gomma Plastica:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente e i Vice Presidenti;
- e) gli Organi di controllo – Proviviri e Revisori contabili.

#### **Articolo 8 - Assemblea**

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente, che può essere effettuato sino a cinque giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di giugno per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato alla Federazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

I soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.

I voti attribuiti in Assemblea a ciascun socio vengono calcolati in base al contributo versato e secondo una progressione, approvata dal Consiglio Generale e ratificata dall'Assemblea, che deve assicurare un'equilibrata rappresentanza delle tipologie dimensionali/merceologiche di cui si compone la base associativa.

Ai soci che alla data dell'Assemblea non abbiano compiuto un intero anno di iscrizione è attribuito un solo voto.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel regolamento di attuazione dello statuto.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

1. eleggere, ogni quadriennio dispari, il Presidente, i Vice Presidenti, ed approvare il relativo programma di attività;
2. eleggere, ogni quadriennio pari, i Probiviri e i Revisori contabili;
3. approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;
4. modificare il presente statuto;
5. deliberare lo scioglimento della Federazione e nominare uno o più liquidatori;
6. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

Il bilancio consuntivo e la delibera contributiva approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre dell' anno successivo.

## **Articolo 9 - Consiglio Generale**

Il Consiglio Generale è composto da:

- a) il Presidente, i componenti del Consiglio di Presidenza, l'ultimo Past President, purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici e dai seguenti componenti;
- b) sedici Componenti elettivi, nominati dalle Assemblee delle Associazioni, otto per ciascuna Associazione di Settore, rappresentativi dei Gruppi Merceologici

costituiti in seno alla Federazione e delle tipologie dimensionali delle Aziende associate;

- c) due rappresentanti generali eletti dall'Assemblea secondo la procedura indicata nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Ulteriori due componenti saranno inoltre nominati, e in caso di necessità sostituiti, direttamente dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza della Federazione.

Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, i Revisori contabili e i Probiviri.

Non sono ammessi altri inviti permanenti ma solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

I componenti elettivi del Consiglio generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari.

E' ammessa la rielezione allo stesso titolo per un solo quadriennio successivo a quello della prima elezione.

Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

Si riunisce, di norma, almeno una volta ogni quattro mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio generale:

1. proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti nonché il relativo programma di attività
2. nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statuari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
3. deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
4. deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità dei soci, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea

5. proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo
6. indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
7. deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento degli scopi istituzionali;
8. formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto;
9. deliberare sulle domande di adesione respinte dal Comitato di Presidenza;
10. approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente statuto;
11. determinare i criteri per la composizione merceologica dei vari Settori e Associazioni e decidere la costituzione delle stesse;
12. pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
13. deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;
14. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

#### **Articolo 10 - Consiglio di Presidenza**

Fanno parte di diritto del Consiglio di Presidenza, oltre al Presidente, fino a 5 Vice Presidenti elettivi, due dei quali indicati, in quanto Presidenti, dalle Associazioni di Settore e uno dei quali Vicario permanente che apparterrà ad una Componente associativa diversa dal Presidente, tutti con mandato quadriennale rinnovabile una sola volta consecutiva negli anni dispari.

L'ultimo Past President, in possesso dei requisiti di cui all' art. 9, partecipa come invitato.

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo della Federazione.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti e i Componenti così nominati rimangono in carica sino alla normale scadenza del Presidente.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei Componenti di cui ai commi precedenti.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni due mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza sono contenute nel regolamento di attuazione dello statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

1. stabilire l'azione a breve termine e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine della Federazione;
2. dirigere l'attività della Federazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
3. deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
4. deliberare sulle domande di adesione;
5. istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività dei Vice Presidenti;
6. nominare e revocare i rappresentanti esterni della Federazione;
7. sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio generale e dell'Assemblea;
8. esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica;
9. nominare e revocare il Direttore Generale della Federazione e, ove necessario, il Vice Direttore;
10. deliberare le sanzioni di sospensione;
11. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

### **Articolo 11 - Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio generale senza possibilità di ulteriori rielezioni.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 12 previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

1. la rappresentanza istituzionale e legale della Federazione di fronte ai terzi e in giudizio;
2. la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
3. la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;

4. l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
5. la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
6. il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente Vicario ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente.

In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

### **Articolo 12 - Commissione di designazione**

La Commissione è composta da tre membri scelti tra imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri in coordinamento con tutti i Past President.

La Commissione deve insediarsi almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata da 2 a 6 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Nelle prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri.

La relazione viene sottoposta al Consiglio generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

### **Articolo 13 - Organi di controllo**

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri sono 6 e i Revisori contabili sono 3, di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili.

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari e possono essere rieletti per un solo ulteriore quadriennio consecutivo.

Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato.

Sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio generale.

La carica di Probiviro e quella di Revisore contabile è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di un'altra organizzazione confederale e di Confindustria nonché con tutte le altre cariche della Federazione e le omologhe cariche del sistema associativo.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Spetta a 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci e tra questi e l'Associazione/Federazione e che non si siano potute definire bonariamente.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a

titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel regolamento di attuazione del presente statuto.

L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

All'inizio di ogni anno i Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

## **TITOLO IV ARTICOLAZIONI INTERNE**

### **Articolo 14 - Istituzione**

Nell'ambito della Federazione operano l'Associazione fra le Industrie della Gomma, Cavi elettrici ed Affini – ASSOGOMMA – e l'Unione Nazionale delle Industrie Trasformatrici di Materie Plastiche ed Affini – UNIONPLAST -.

La costituzione nell'ambito della Federazione o l'adesione ad essa di altre Associazioni di Settore sono approvate con delibere del Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza, secondo criteri di affinità merceologica e di massima aggregazione.

In caso di adesione il rapporto associativo si instaura comunque con la Federazione.

L'inquadramento delle Imprese associate nelle Associazioni di settore viene deliberato dal Consiglio di Presidenza della Federazione al momento della loro adesione alla medesima.

Le Associazioni di Settore, previa autorizzazione del Consiglio di Presidenza della Federazione, possono aderire ad Associazioni nazionali, comunitarie ed internazionali o ad altre Organizzazioni di interesse specifico del settore purché non vi aderisca la Federazione anche in loro rappresentanza.

#### **Articolo 15 - Attribuzioni delle Associazioni di Settore**

Alle Associazioni di Settore sono affidate la tutela dei rispettivi Settori di competenza e la trattazione dei problemi di specifico interesse dei Settori medesimi.

Le Associazioni di Settore gestiscono, su delega della Federazione, la rappresentanza verso istituzioni ed enti pubblici o privati per le tematiche di loro specifico interesse settoriale.

L'esercizio della delega prevede, nel regolamento di attuazione del presente Statuto, specifiche forme di coordinamento e di reportistica.

Le Associazioni di Settore possono deliberare contributi a carico delle Imprese appartenenti al Settore medesimo per sopperire alle loro specifiche esigenze.

Le relative delibere debbono essere notificate in via preventiva alla Federazione, che provvede all'amministrazione, anche ai fini della loro coerente esposizione nel bilancio.

#### **Articolo 16 - Statuti delle Associazioni di Settore**

Le Associazioni di Settore operano sulla base di Statuti deliberati dalle rispettive Assemblee dei Soci e soggetti alla ratifica del Consiglio Generale della Federazione, anche per le eventuali modificazioni.

Gli Statuti delle Associazioni di Settore devono improntarsi ai medesimi principi del presente Statuto, anche per quanto riguarda l'accesso alle cariche.

In caso di scioglimento della Federazione, le eventuali modifiche agli Statuti delle Associazioni di Settore sono soggette solo all'approvazione della loro Assemblea.

### **TITOLO V FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO**

#### **Articolo 17 - Direttore Generale**

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.

E' responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Generale, con esclusione dei dirigenti.

Dirige tutte le attività della Federazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario.

### **Articolo 18 - Fondo comune**

Il Fondo comune è costituito da:

- a) contributi e quote di ammissione
- b) gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve
- c) gli investimenti mobiliari e immobiliari
- d) le erogazioni o i lasciti

Il Fondo comune è indivisibile tra i soci.

### **Articolo 19 - Bilancio preventivo e consuntivo**

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare. Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione del Presidente.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio generale entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione dei Revisori Contabili.

Il bilancio della Federazione e quelli delle società controllate, sono corredati da relazioni di certificazione.

Il Consiglio generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale della Federazione affinché gli associati possano prenderne visione.

## **Articolo 20 - Modificazioni statutarie e scioglimento**

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata/lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  dei voti esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

## **Articolo 21 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, al quale dovranno conformarsi le Associazioni merceologiche, si applicano le norme del Regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

## **Norme transitorie**

Fino alla data dell'Assemblea 2017, da tenersi entro il 30 giugno 2017, il Consiglio Generale della Federazione è costituito da tutti i Componenti dell'attuale Giunta.

Fino alla stessa data il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente della Federazione, dai Presidenti di Unionplast e Assogomma e da tre Vice Presidenti che saranno nominati con apposita delibera in occasione della prima riunione del Consiglio Generale.

# **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO**

### **Rapporto associativo: adesione, dimissioni, recesso e cessazione dell'attività**

L'adesione decorre dalla delibera del Consiglio di Presidenza, si intende accettata per l'anno di richiesta e per il biennio successivo e la decisione positiva/negativa assunta viene comunicata a mezzo posta elettronica all'interessato.

In caso di pronuncia negativa è ammesso reclamo entro 10 giorni da parte dell'impresa richiedente al Consiglio Generale che decide in modo inappellabile nel caso di accoglimento della domanda.

Invece contro la delibera negativa del Consiglio Generale è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dall'ulteriore rigetto e la decisione, che deve essere emessa entro i successivi 30 giorni, è inappellabile.

Le dimissioni sono da rassegnare con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata con il preavviso indicato nello statuto e i contenuti e le modalità del rapporto associativo permangono fino alla naturale scadenza del termine.

Il recesso si può esercitare per voto contrario a modifiche statutarie, con obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso o in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto.

La risoluzione unilaterale da parte della Federazione senza possibilità di ricorso ai Probiviri è ammessa per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo; è deliberata dal Consiglio di Presidenza e prevede la cessazione immediata di tutti i diritti e doveri e permanenza dell'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso.

In caso di fallimento il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla data di iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento al Registro Imprese; per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il Consiglio medesimo ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.

Il recesso è automaticamente concesso per cessazione dell'attività aziendale.

## Sanzioni

Consistono in ordine crescente di gravità in:

- censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
- sospensione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni;
- decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi: deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta ovvero dichiarata dallo stesso organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita completo inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante;
- espulsione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal Consiglio di Presidenza - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari;
- radiazione del rappresentante in Federazione, deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione della Federazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.

E' consentita l'impugnazione attraverso ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli organi o, per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri, agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea.

In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera.

## **Convocazione delle riunioni**

Gli organi sono convocati mediante comunicazione del Presidente inviata per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno con obbligo di trasmissione dei documenti entro i 7 giorni precedenti per l'Assemblea e i 3 giorni antecedenti per tutti gli altri organi.

Il preavviso per la convocazione dell'Assemblea è di 15 giorni, ridotti a 7 in caso di urgenza ma con esclusione degli adempimenti elettorali, delle modifiche statutarie e dello scioglimento.

Per il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza il termine è di 7 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza.

Eventuali richieste di convocazione straordinaria vanno indirizzate al Presidente con le seguenti modalità:

- per l'Assemblea su richiesta del Consiglio Generale o di almeno 20% dei voti totali dell'Assemblea
- per il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza: su richiesta di 1/3 dei componenti

La convocazione del Consiglio Generale può essere richiesta anche da parte dei Revisori Contabili limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad essi affidate.

L'autoconvocazione è ammessa con le medesime frazioni di cui ai precedenti commi in caso di inerzia del Presidente protratta oltre i 10 giorni dalla richiesta.

Nei casi di richiesta di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea e di ciascun componente dell'Organo Sociale in questione.

L'integrazione dell'ordine del giorno di iniziativa del Presidente è ammessa per l'Assemblea fino a 48 ore prima e per Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza fino a 24 ore con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento .

Integrazioni dell'ordine del giorno in apertura dei lavori sono ammesse se richieste almeno dal 50% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% di quelli totali.

Integrazioni, nel caso del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza, sono ammesse, sempre con esclusione di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento, se richieste da almeno due terzi dei componenti.

Le convocazioni delle Associazioni di Settore, comprese quelle dei Gruppi Merceologici, delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro devono essere contestualmente trasmesse al Presidente e al Direttore Generale della Federazione.

Ad inizio di ogni semestre viene data comunicazione di un calendario delle riunioni ordinarie per il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza della Federazione e delle Associazioni di Settore .

### **Costituzione e svolgimento delle riunioni**

I quorum costitutivi delle riunioni sono i seguenti:

- per l'Assemblea: almeno il 20% dei voti esercitabili; nessun quorum trascorsa un'ora ovvero in una successiva specifica riconvocazione con esclusione dei casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20% dei voti esercitabili;
- per il Consiglio Generale 1/3 dei componenti ma per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti e non sono ammesse deleghe;
- per il Consiglio di Presidenza la maggioranza dei componenti e non sono ammesse deleghe.

Nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori e solo per Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza concorrono al quorum i membri collegati in video e audio conferenza.

Assume la Presidenza il Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente Vicario o quello più anziano di età.

Le funzioni di Segretario sono attribuite al Direttore Generale o, in sua assenza, altra risorsa individuata all'interno della tecnostruttura associativa.

La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

Non sono ammessi inviti permanenti – esclusi quelli di diritto – ma solo a singole riunioni in ragione del contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità di inversione dei punti all'ordine del giorno su proposta dal Presidente senza voto di approvazione fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei voti/componenti presenti.

È ammesso svolgimento simultaneo dell'Assemblea in più sedi attraverso l'ausilio di strumenti di videoconferenza; in tal caso la Segreteria e la Presidenza dell'Assemblea sono collocate presso la sede legale con il supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate; le operazioni di voto e i relativi scrutini vengono svolti in simultanea e la proclamazione dei risultati avviene nella sede legale.

Ciascun socio ha diritto di conoscere i voti attribuiti a tutte le imprese iscritte attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dalla Direzione Generale di ciascuna Associazione; non è tuttavia ammessa la distribuzione o diffusione, se non al Presidente, di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.

### **Deliberazioni e verbalizzazioni**

I quorum deliberativi generali sono in Assemblea e Consiglio Generale la maggioranza semplice senza tenere conto di astenuti e schede bianche e in Consiglio di Presidenza la maggioranza semplice tenendo conto di astenuti e schede bianche.

Le schede nulle rilevano sempre per il calcolo del quorum.

I quorum deliberativi speciali sono per le modifiche statutarie in Assemblea maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 15% dei voti esercitabili; in Consiglio Generale la maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali.

Per lo scioglimento il quorum in Assemblea è la maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti esercitabili e in Consiglio Generale la maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali.

Lo scrutinio segreto è inderogabile per le votazioni concernenti persone; 1/4 dei voti presenti in Assemblea e dei componenti negli altri organi può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento.

È opportuno frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun socio per garantirne la segretezza.

Per le votazioni a scrutinio palese si procede per alzata di mano con chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; in caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.

Per l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento si procede su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, senza frazionamento dei voti.

In caso di partecipazione in video e audioconferenza i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

La proclamazione degli eletti avviene in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite

È necessaria la verbalizzazione per tutte le riunioni di Assemblea, Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza della Federazione e delle Associazioni di Settore ed è consentito l'utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa dei soci/componenti partecipanti.

I verbali di qualunque riunione della Federazione e delle Associazioni di Settore devono essere trasmessi, a mezzo posta elettronica, a tutti i partecipanti entro i sette giorni lavorativi successivi alla riunione medesima e copia di quelli delle Associazioni di Settore, una volta approvati, deve essere trasmessa anche al Presidente e al Direttore Generale della Federazione.

I verbali devono almeno contenere:

- l'elenco dei presenti e degli eventuali invitati, avendo cura di indicare i ritardati arrivi e le uscite anticipate;
- il nominativo del Segretario verbalizzante;
- l'elenco delle materie all'Ordine del Giorno;
- la sintesi delle delibere assunte, o delle prese d'atto, avendo cura di annotare, se richiesto, le motivazioni dei voti contrari o astenuti.

In caso di assunzione di delibere con effetto immediato, o di immediata esecuzione, è necessaria la trascrizione e la sottoscrizione della delibera in corso di riunione.

Le suddette disposizioni si applicano anche ai Gruppi Merceologici, Commissioni o Gruppi di Lavoro.

Laddove previsto i verbali sono trascritti e comunque sono conservati dalla Segreteria di Direzione.

Per l'Assemblea la trasmissione deve avvenire entro i venti giorni successivi l'adunanza e l'approvazione avviene con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio a tutti i soci.

La consultazione dei verbali è ammessa solo per i soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data dell'Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale; è possibile per tutti i componenti in carica negli altri organi, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e

in caso di assenza alla riunione per il verbale del quale si richiede la consultazione; il rilascio di eventuali estratti è a cura del segretario.

Le modifiche statutarie possono essere approvate attraverso referendum con la seguente procedura:

- viene indetto dal Presidente, su proposta del Consiglio Generale con indicazione del giorno, ora e luogo dello scrutinio e nomina di due scrutatori e devono trascorrere almeno 20 giorni tra la data di indizione e lo scrutinio;
- deve essere trasmessa una relazione illustrativa sulle modifiche statutarie sottoposte a referendum e i quesiti referendari devono essere formulati in modo chiaro e semplice per consentire l'espressione di voto attraverso risposte affermative o negative;
- ciascun socio dispone dello stesso numero di voti attribuiti in Assemblea.

### **CARICHE ASSOCIATIVE**

Le cariche sono gratuite e comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.

La durata massima dei mandati è la seguente:

- per il Presidente 4 anni senza possibilità di ulteriori rielezioni;
- per i Vice Presidenti, componenti organi direttivi e di controllo: 8 anni consecutivi con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una vacatio di almeno un mandato. Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.

Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata.

In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa si ricorre a cooptazione ma con obbligo di elezioni suppletive alla prima Assemblea per il Consiglio Generale e per la ricomposizione del Consiglio di Presidenza mentre per tutti gli altri organi è possibile il subentro del primo dei non eletti, la cooptazione mediante votazione o seggio vacante; in caso di subentro, a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa.

### **Requisiti di accesso**

In caso di concorso alla Presidenza e al Consiglio di Presidenza della Federazione non possono essere immessi in lista coloro che risultino privi di completo inquadramento e della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di

grado rilevante, come specificata nel regolamento di attuazione dello statuto confederale.

L'effettiva e rilevante responsabilità è requisito posseduto dal titolare d'Azienda, dal legale rappresentante quale risulta dal Registro delle Imprese o da un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia che siano membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali.

Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa amministratori, institori e dirigenti dell'impresa muniti di specifica procura.

Non sono ammesse deroghe, nemmeno per i rapporti consulenziali continuativi e/o di "alto livello professionale".

Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.

Per i Proviviri e i Revisori non è richiesto il requisito del completo inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.

### **Decadenza**

La mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o del completo inquadramento, in assenza di dimissioni volontarie, è causa di decadenza immediata dalla carica dichiarata dall'organo di appartenenza; per il Presidente e i Vice Presidenti viene deliberata dal Collegio speciale dei Proviviri, con possibilità di ricorso ai restanti Proviviri eletti dall'Assemblea.

In caso di assenze ingiustificate la decadenza è automatica, accertata e dichiarata dall'Organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare; non è ammessa la giustificazione dell'assenza dopo l'inizio della riunione.

Il Collegio speciale dei Proviviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico.

In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema;

è facoltà del Collegio speciale dei Probiviri esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.

A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa.

Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri deriva la non rieleggibilità per almeno 2 mandati successivi.

### **Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili**

Modalità preferenziale di raccolta per formazione liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili è costituita dalle autocandidature espresse dalla base associativa, successivamente verificate dal Collegio speciale dei Probiviri.

Per Probiviri e Revisori contabili le candidature possono pervenire anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire.

L'esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti è disposta dal Collegio speciale dei Probiviri con possibile ricorso ai restanti Probiviri.

È Inderogabile raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire e, in caso di oggettiva e verificata impossibilità, si procede a una proporzionale riduzione dei seggi disponibili ovvero alla predisposizione di una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte.

Il numero di preferenze deve essere sempre inferiore ai seggi da ricoprire e sono possibili previsioni diversificate per i singoli organi ma il numero di preferenze non può superare i 2/3 degli eligendi.

Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

### **Procedura per l'elezione del Presidente**

La Commissione deve attivare uno specifico indirizzo di posta elettronica, predisporre un calendario comunicarlo a tutti gli associati con congruo preavviso indicando almeno 3 date d'incontro.

Sono ammesse modalità alternative alla audizione personale dei soci - in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali ma non sono accettati i fax.

È ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di 2 soli componenti ma in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione con un sorteggiato di riserva preventivamente estratto.

Il più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione da lettura della relazione dinanzi al Consiglio generale.

Il candidato/candidati hanno la possibilità di fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del Consiglio Generale.

Lo scrutinio segreto è inderogabile anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.

In caso di due o più candidati è necessaria la predisposizione di schede con i relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.

Il numero massimo candidati per il voto del Consiglio Generale è tre.

In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:

- la proposta della Commissione di designazione si intende respinta in caso di un solo Candidato;
- in caso di 2 candidati si procede alla ripetizione immediata della votazione e le proposte si considerano entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum;
- in caso di 3 candidati si procede al ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio e le proposte si considerano entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum;
- in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati si procede alla ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità si procede alla convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazioni e le proposte si considerano respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.

Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta/e della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni ma in caso di nuovo esito negativo si procede alla formazione di una nuova Commissione di designazione, utilizzando il sorteggio, anche se non previsto dallo statuto.

Per il voto in Assemblea si procede a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal Consiglio Generale.

Non è ammessa, in ogni caso, presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o il recupero di nominativi non approvati dal Consiglio Generale.

In caso di voto negativo dell'Assemblea si riprendono le consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica con successivo insediamento di una nuova Commissione in analogia a quanto previsto in caso di due esiti negativi consecutivi in Consiglio Generale.

In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea la proposta della Commissione di designazione approvata dal Consiglio Generale non si intende respinta ma si rende necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo due ulteriori riunioni andate deserte si procederà alla ripartenza delle consultazioni.

#### **Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti**

Il Presidente designato dal Consiglio Generale individua i Vice Presidenti con le rispettive deleghe e li sottopone, possibilmente in una riunione successiva a quella di designazione, all'approvazione del Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale delibera "a pacchetto" su tutti i nominativi con votazione a scrutinio segreto per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato.

L'Assemblea, con un'unica votazione, elegge il Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività.

#### **Probiviri - Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio**

Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli.

Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

Il ricorso deve contenere una sintesi dei motivi e delle richieste di intervento, l'indicazione del Probiviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale.

Il deposito cauzionale obbligatorio deve essere versato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali e l'importo del deposito

cauzionale è stabilito all'inizio di ogni anno dal Collegio speciale tra il 20% e il 50% del contributo associativo minimo.

La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.

Si provvede alla notifica del ricorso da parte della segreteria alla controparte con richiesta di nomina del Probiviro di fiducia entro i 10 giorni successivi.

Il rifiuto o l'immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

Il rifiuto dell'incarico arbitrale è possibile solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile così come la ricusazione si esercita nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale.

La presentazione di un'istanza di ricusazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

L'individuazione del Presidente del collegio avviene da parte dei due Probiviri nominati dalle parti e in caso di dissenso, nomina richiesta al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.

La formale costituzione del Collegio arbitrale deve avvenire entro e non oltre i 10 giorni successivi con apertura della fase istruttoria.

### **Collegio arbitrale: istruttoria e decisione**

Deve essere assicurata la più ampia discrezionalità di procedura e di mezzi istruttori con possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.

Va data comunicazione da parte del Collegio arbitrale ai Probiviri di Confindustria della controversia ad esso demandata e il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.

La decisione del Collegio è emessa, anche a maggioranza, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni con facoltà per il Probiviro dissenziente di non sottoscrivere il lodo.

Trascorso il termine massimo per la decisione caducano gli atti compiuti per superamento del termine da attivare su istanza della parte interessata.

La comunicazione del lodo alle parti interessate deve avvenire entro 10 giorni dalla data della deliberazione.

È possibile l'appello del lodo al collegio arbitrale dei Probiviri confederali con presentazione del ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.

In caso di errori materiali o di calcolo è prevista la possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

### **Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura**

È composto da almeno 3 Probiviri.

I componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.

Interviene su impulso degli organi direttivi e agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia e può chiedere l'intervento del Collegio speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.

Rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche e per il Presidente il parere è vincolante.

Interpreta la normativa interna, dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico, vigila a presidio generale della vita associativa ed esamina i ricorsi sulle domande di adesione.

Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 20 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso.

Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione e salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio non è previsto effetto sospensivo.

### **Sospensione dei termini procedurali e segreteria**

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno

La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore Generale.

La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio speciale.

# **CODICE ETICO “DI BASE”**

- a) Deve essere assicurato il rispetto delle norme relative al possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi e l'impegno a comunicare ogni modifica intervenuta in corso di mandato e ogni successiva situazione di possibile conflitto o incompatibilità;
- b) devono essere garantite riservatezza, autonomia, integrità, lealtà e responsabilità nell'esercizio di tutte le funzioni associative; le cariche sono assunte a titolo gratuito; alle sole Cariche apicali può essere riconosciuto, per l'espletamento del mandato, il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno;
- c) l'assunzione di incarichi in qualsivoglia ente o istituzione esterno, con totale esclusione di attività politiche, è comunicata preventivamente all'Organo sociale ristretto; se assegnata dalla Federazione deve essere assunta senza intenti remunerativi e con pieno spirito di servizio, impegnandosi a rispettare le direttive della Federazione e a informarla costantemente circa lo svolgimento del mandato;
- d) deve essere assunto l'impegno alla remissione del mandato associativo, e di quelli assunti in virtù della carica, per il sopravvenire di cause di incompatibilità e in caso di cessazione;
- e) si deve garantire e far garantire, durante tutto il mandato, il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole con particolare riguardo alle disposizioni in materia di libera concorrenza;
- f) si devono promuovere in corso di mandato i valori di sostenibilità, innovazione e competitività attraverso il dialogo, il coinvolgimento e il confronto interno e nelle relazioni con altri portatori di interessi;
- g) è comunque obbligatorio aderire al Codice Etico confederale.